



Ministero dell'Istruzione

Liceo "Teresa Ciceri"

Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz. Economico Sociale

Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210

Mail: copm02000b@istruzione.it - PEC copm02000b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO



Prot. n.

Como 19.09.2021

- Ai genitori degli studenti interessati
- A tutti i docenti

OGGETTO: Sentenza TAR del Lazio e Nota relativa alle indicazioni per la stesura dei PEI per l'a.s. 2021/22.

Come ormai è noto il TAR del Lazio, con sentenza n. 9795/2021 del 14.09.2021, ha disposto l'annullamento del D.I. n. 182/2020 e di tutti gli allegati. Di fatto la sentenza ripristina la normativa precedente.

Le censure sollevate dal TAR riguardano i seguenti aspetti:

1. Composizione e funzioni del GLO;
2. Possibilità di frequenza con orario ridotto;
3. Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
4. Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

A tal riguardo il Ministero, con la Nota n. 2044 del 17.09.2021, ha fornite alle scuole delle indicazioni operative che sono utili ai fini della redazione dei PEI per l'a.s. 2021/22.

In questo momento ritengo importante mettere l'accento su quanto indicato nella Nota con particolare riferimento ai punti n. 2 e 3 che sono quelli che impattano maggiormente sulla didattica e sulle decisioni che devono essere prese per procedere alla stesura del PEI.

Con riferimento ai punti indicati riporto integralmente il testo della Nota Ministeriale poiché è estremamente chiaro e non sembra prestarsi ad equivoci:

Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbidità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Invito pertanto i Team e i Consigli di Classe ad attenersi alle presenti indicazioni.

La Nota ricorda anche che:

- per l'elaborazione del PEI si potrà ricorrere alla modulistica utilizzata in passato (a.s. 2019/20?) da riadattare, se necessario, "secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza"
- la redazione di norma dovrebbe essere fatta "non oltre il mese di ottobre" (D.L.vo 66/2017, art. 7, c. 2)

Ad ogni buon conto allego alla circolare la Nota n. 2044 emanata dal Ministero dell'Istruzione.



Ringrazio per l'attenzione e la collaborazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Iaia